

ARNIA – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale



ARNIA
ONLUS

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Costituente svoltasi a Morlupo il 28.09.2018

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita l'associazione denominata "Arnia - ONLUS" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Via Santa Lucia n.3139 – 00067 Morlupo (RM).

Art. 2

Scopi

"Arnia - ONLUS" (da ora in poi "associazione") è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale volta alla valorizzazione della natura e dell'ambiente per il tramite della promozione dell'attività apistica e con vocazione generale a indirizzo agricolo, ambientale, sociale, culturale.

Non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che ne condividono, aderendovi, gli scopi organizzativi.

Essa svolge la sua attività in tutto il territorio della regione Lazio dove si propone di attuare le iniziative che possano utilmente contribuire al miglioramento dell'apicoltura regionale e alla valorizzazione dei prodotti apistici di qualità da questa derivati così come previsto dalla Legge n. 313/2004 per la "Disciplina dell'Apicoltura", all'impiego dell'apicoltura nell'ambito della multifunzionalità.

L'associazione ha quale scopo organizzativo il perseguimento e dei seguenti punti:

- a) Rappresentare, in tutte le sedi, l'apicoltura regionale come attività utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale e garantire, attraverso essa, l'impollinazione naturale e la biodiversità vegetale e animale con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis Mellifera ligustica* Spinola 1806) e delle popolazioni di api autoctone.
- b) promuovere l'incremento e il perfezionamento dell'apicoltura, svolgendo opera tra gli Apicoltori per l'applicazione e la diffusione dei moderni sistemi di allevamento delle api, per la lotta contro le malattie delle api e le cause avverse, valorizzando tutte quelle iniziative dirette alla preparazione e all'aggiornamento degli Apicoltori, alla formazione di maestranze specializzate, nonché alla divulgazione del valore dell'apicoltura anche ai fini del suo impiego nella moderna agricoltura quale strumento indispensabile per il miglioramento quantitativo e qualificativo della produzione agricola attraverso l'azione impollinatrice delle api;
- c) tutelare gli interessi degli Apicoltori anche nei confronti dei competenti Organi dell'Amministrazione pubblica e delle Organizzazioni o Enti che comunque possano avere rapporti con l'apicoltura;
- d) adempiere al dettato dell'articolo 6 della legge 313/2004 per la Disciplina dell'Apicoltura, raccogliendo le denunce di alveari, a qualunque titolo detenuti dagli Apicoltori presenti sul territorio, soci e non soci dell'associazione, collaborando con le Autorità e gli uffici sanitari competenti;
- e) assistere gli associati e provvedere, per delega ed esclusivamente a nome degli stessi, all'acquisto in Italia o all'estero di materie prime e di attrezzature necessarie all'allevamento delle api;
- f) promuovere e incoraggiare studi e ricerche dirette a risolvere particolari problemi tecnici ed economici dell'apicoltura, in collaborazione e d'intesa con le Amministrazioni competenti, con gli Istituti di ricerca e di sperimentazione, con altre Organizzazioni interessate curandone la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;
- g) promuovere e facilitare, d'intesa e in collaborazione con le Autorità competenti, l'organizzazione e l'attuazione dell'azione di profilassi e lotta contro le malattie degli alveari e le cause avverse;
- h) stipulare accordi ed intese di collaborazione con Organizzazioni nazionali ed estere;
- i) promuovere ed eventualmente organizzare corsi didattici, congressi, convegni, riunioni, concorsi, manifestazioni e rassegne;
- j) assicurare, quale organo di rappresentanza dei propri associati, la continuità dei necessari contatti con l'Amministrazione regionale e provinciale con le Organizzazioni agricole e con qualsiasi altro Ente;
- k) promuovere accordi con organismi specificatamente competenti ed autorizzati ai sensi delle vigenti normative, per la copertura assicurativa degli allevamenti contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile e per gli altri rischi derivanti dall'esercizio dell'attività apistica;
- l) promuovere e coordinare studi e ricerche nel settore dell'apicoltura e per il perseguimento dei fini sociali anche attraverso opportune attività editoriali;
- m) promuovere tutto quanto possa rientrare nel rapporto ape/ambiente;
- n) promuovere e incrementare le attività didattiche;
- o) organizzare l'accoglienza dei volontari del servizio civile, le attività di recupero sociale attraverso l'allevamento delle api, le azioni di recupero degli sciami;

- p) promuovere e incrementare le attività turistiche, gastronomiche e culturali, integrandole mediante l'offerta di prodotti apistici del territorio e la loro rappresentanza in fiere, mercati e altri eventi istituzionali;
- q) effettuare tutto quanto altro possa essere ritenuto utile nell'interesse dell'apicoltura locale, regionale, italiana e comunitaria.

Art. 3

Associati

Possono far parte dell'associazione:

- a) gli Apicoltori di qualsivoglia dimensione aziendale e natura giuridica;
- b) i tecnici ed esperti apistici, agricoli e zootecnici;
- c) i privati, le società, gli enti, le associazioni, i consorzi, le organizzazioni dei produttori, le cooperative, interessati ai problemi apistici, agricoli, ambientali, turistici e culturali che, essendo interessati agli scopi statutari, contribuiscono alla realizzazione delle iniziative sociali;
- d) gli Enti che gestiscono territori in cui siano presenti attività di interesse apistico e/o insediamenti di Apicoltori, come i Parchi naturali, le Riserve e le Aree Protette e Naturalistiche in genere.

Art. 4

Ammissione

- a) per essere ammesso all'associazione in qualità di socio bisogna presentare domanda su modulo appositamente predisposto;
- b) l'appartenenza all'associazione comporta per il socio l'obbligo di osservarne lo Statuto e di uniformarsi alle sue direttive.

Art. 5

Quote sociali

Ogni socio dovrà contribuire alla vita dell'associazione versando una quota sociale annua.

Tale quota è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Possono essere richiesti eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni da comunicarsi con lettera indirizzata al Presidente;
- b) per esclusione dovuta a gravi inadempienze statutarie, ed azioni che ledano i principi fondamentali che sono alla base della vita e degli orientamenti dell'Associazione.

Sulla esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

I componenti degli organi dell'associazione, devono essere soci dell'associazione stessa.

Art. 8

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dell'associazione è composta dai soci.

I componenti dell'Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta.

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di quattro deleghe.

Le Organizzazioni ed Enti Associati di cui alle lettere c), d) dell'art. 3 hanno diritto, in Assemblea, ad un voto.

Art. 9

Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Convocazione e Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale spedito ai componenti di essa almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza, oppure mediante fax, posta elettronica, whatsapp, annuncio sulla pagina Facebook dell'associazione o sugli organi di stampa del settore apistico o su altro giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza.

Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissate per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto alla metà.

Art. 11

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 12

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- 2) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'associazione.
- 3) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- 4) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori;
- 5) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 6.

Art. 13

Costituzione e durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di n.3 Consiglieri ad un massimo di n.9 Consiglieri eletti dall'Assemblea, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 14

Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione.

Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con un preavviso non minore di due giorni.

Sono comunque valide, anche in mancanza di convocazione, le riunioni a cui partecipano tutti i componenti il Consiglio Direttivo in carica.

Art. 15

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo eleggere il Presidente.

Il Consiglio delibera sugli affari di ordinaria amministrazione dando attuazione alle delibere dell'Assemblea e su tutte le questioni di carattere generale che interessano la vita dell'Associazione, approva inoltre il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

E' compito del Consiglio deliberare le norme di disciplina della vita associativa.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli attraverso l'istituto della cooptazione.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

Art. 16

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente compete:

- a) la nomina di un Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- b) far rispettare il presente Statuto;
- c) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) presiedere le adunanze sociali;
- e) assumere in via d'urgenza le facoltà dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo salvo ratifica successiva da parte di diretti Organi;
- f) rappresentare l'associazione davanti a terzi in giudizio;
- g) detenere la firma sociale.

Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, o ad altri membri del Consiglio Direttivo, alcune delle sue attribuzioni.

Art. 17

Patrimonio e distribuzione quote

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'associazione;
- b) dalle quote di iscrizione degli Associati;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano

effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18

Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali degli Associati e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea;
- b) da eventuali contributi derivanti da programmi comunitari, nazionali, regionali o territoriali;
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie;
- e) dagli eventuali contributi autorizzati e concessi da vari Enti pubblici e privati;
- f) dagli altri proventi di attività svolte.

Art. 19

Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, elaborati dal Consiglio Direttivo e sottoposti alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello del conto consuntivo.

Art. 20

Approvazione statuto

Il presente Statuto acquista validità con la sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'associazione. Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 21

Scioglimento e Liquidazione dell'associazione

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un collegio di liquidatori, composto da tre membri. Il collegio di liquidatori devolgerà l'eventuale patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, inserita nell'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e, in caso di controversia, la sede competente sarà quella del Foro di Roma.